

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2018, N. 1934

**Approvazione di atto di indirizzo recante "Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della L.R. n.19 del 2008"**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
(*omissis*)

A voti unanimi e palesi  
delibera:

1) di approvare l'atto di indirizzo recante l' "Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e degli importi e delle modalità di versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della L.R. n. 19 del 2008". L'atto di indirizzo si compone, in particolare, dei seguenti Allegati, parti integranti del presente atto:

- Allegato 1 "Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica";

- Allegato 2 "Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento delle stesse" e il Modulo - Richiesta rimborso;

2) di abrogare le proprie deliberazioni n.1804 del 3/11/2008, n.120 del 9/2/2009 e n.2271 del 21/12/2016, dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

3) di stabilire che le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione nel BURERT del presente provvedimento;

4) di stabilire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sulla applicazione del presente atto, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, rappresentate nell'ambito del CReRRS, anche ai fini di una elaborazione dei dati, con previsione di aggiornamento dell'atto con cadenza biennale;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

**STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA****Premesse**

La revisione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, già definiti con la DGR n. 1804/ 2008 e s.m.i., si rende necessaria in considerazione dell'incidenza dei diversi aspetti che hanno modificato il contesto operativo in questi dieci anni di applicazione della L.R. n. 19 del 2008 e degli atti e di indirizzo.

In particolare, in tema di standard minimi delle strutture tecniche sismiche e di rimborsi forfettari per le spese istruttorie, occorre tenere conto:

- del diverso impegno delle strutture tecniche, a parità di numero di progetti depositati, nei Comuni situati in zona sismica 2 nei quali il controllo dei progetti è sistematico (100%) e nei Comuni situati nelle zone a bassa sismicità nei quali il controllo dei progetti può essere a campione con una soglia minima del 20%<sup>1</sup>;
- che, nel passaggio dalla gestione regionale alla gestione comunale delle funzioni sismiche, i Comuni e le Unioni di Comuni, salvo qualche eccezione, hanno incontrato difficoltà nel dare vita a gestioni associate di area vasta per le particolarità dei contesti territoriali e ambientali, per la diversità degli assetti organizzativi e gestionali degli stessi;
- della variabilità delle strutture tecniche comunali, per le loro diverse configurazioni e dimensioni, specie nei territori con Comuni di piccole e medie dimensioni;
- che in particolare allo stato attuale la gestione delle funzioni sismiche si esplica in forma singola oppure in forma associata, o, ancora, tramite convenzioni con strutture tecniche comunali già operative o in via di formazione;
- del nuovo procedimento edilizio unico, comprendente anche il controllo sismico, in vigore dal 1° luglio 2017, con termini stringenti e perentori per lo svolgimento e la conclusione del procedimento;
- dell'entrata in vigore della versione aggiornata delle norme tecniche per le costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018 (NTC); un corpo normativo esteso e complesso con valore cogente;
- dei problemi derivanti dall'obsolescenza delle norme primarie sulle costruzioni vigenti - il DPR 380/2001 "Testo unico per l'edilizia" la Parte tecnica, la L.1086/1971 e L.64/1974 - con alcuni contenuti sono in contrasto con i decreti attuativi di rango inferiore.

**Standard minimi**

Per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica è necessaria l'istituzione di una apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza dei progetti strutturali alle norme tecniche per le costruzioni.

In ogni struttura tecnica è necessaria la presenza di una figura apicale per la firma degli atti e di almeno un team di lavoro cui affidare l'esercizio dell'attività di controllo dei progetti strutturali e delle opere, composto da:

- a) una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente con indirizzo strutture;
- b) una figura tecnico-amministrativa, per lo svolgimento di compiti di supporto. La figura di supporto può essere a disposizione di più figure professionali laureate esperte sulle strutture.

Per assicurare la continuità operativa dell'attività di controllo, è auspicabile che la struttura tecnica a regime possa dotarsi di un secondo team e che, pertanto, possa estendere l'esercizio delle funzioni sismiche ad un numero maggiore di Comuni in modo da rendere economicamente sostenibile l'attività di più team.

È opportuno, inoltre, che il team possa avvalersi all'occorrenza, per l'approfondimento di situazioni particolari o complesse, del contributo di figure specialistiche rispettivamente nel campo della geologia e della geotecnica.

Nel caso di carenze nell'organico, nella prima fase di avviamento e di consolidamento della struttura tecnica, in analogia a quanto consentito dalla disciplina edilizia<sup>ii</sup>, è possibile avvalersi di tecnici incaricati esterni all'ente, con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente con indirizzo strutture, per le attività preparatorie di verifica dei progetti e di accertamento tecnico. Il Comune può conferire tale incarico ad un tecnico esterno che non svolga l'attività professionale nel Comune stesso e nei Comuni dell'Unione e, comunque, per il quale non sussistano conflitti di interesse e forme di incompatibilità anche potenziali.

In alternativa, i Comuni possono ricorrere alla collaborazione, tramite convenzioni e accordi, con altre pubbliche amministrazioni o con enti e istituti universitari o di ricerca.

È necessario costituire un team di lavoro, con le caratteristiche appena descritte, per ogni 100 pratiche annue di controllo sismico, intendendosi con tale espressione, e per le finalità del presente atto, il n. di progetti sottoposti a controllo nell'anno sia per il rilascio dell'autorizzazione sismica sia per il rilascio del parere sul controllo a campione del progetto.

Per le quote eccedenti le 100 pratiche sottoposte a controllo, le amministrazioni comunali potranno valutare, nella loro autonomia gestionale e organizzativa, se ricorrere o meno ad un ulteriore team di lavoro.

Nella stima delle pratiche sottoposte a controllo, si terrà conto che sono escluse le opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti in corso d'opera non sostanziali riguardanti parti strutturali.

Nel caso in cui il numero di pratiche sismiche sottoposte a controllo sismico sia inferiore a 100, il personale costituente il team potrà essere dedicato a tempo parziale ad altre attività individuate dalle Amministrazioni comunali purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle funzioni di controllo e il rispetto dei tempi previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento e il completamento dei procedimenti. Dell'impegno parziale del personale e del regolare svolgimento dell'attività sismica, dovrà essere data adeguata motivazione.

---

Allegato 2

### IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI STESSI

Gli importi dovuti all'atto del deposito dei progetti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, sono individuati nelle Tabelle A e B in ragione delle destinazioni d'uso. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione al tipo di intervento e al tipo di controllo - autorizzazione sismica o controllo a campione dei progetti depositati.

Nel caso del controllo a campione, previsto nelle zone sismiche a bassa sismicità in luogo del controllo sistematico su tutti gli interventi come avviene nei Comuni in zona sismica 2, l'importo indicato in tabella è dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello unico).

A distanza di 10 anni circa dall'entrata a regime della L.R. 19/2208, la necessità di graduare gli importi forfettari dei rimborsi per le spese istruttorie in funzione di alcuni parametri, risponde all'obiettivo di contemperare diverse esigenze.

In primo luogo, permane l'esigenza di garantire alle strutture tecniche un contributo economico per le spese di funzionamento, di mantenimento e di miglioramento delle loro prestazioni. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, segue la necessità di differenziare gli importi da versare in relazione alla gravosità, all'estensione dell'impegno istruttorio e in ragione della complessità e specialità degli interventi. Infine, sussiste l'esigenza di non penalizzare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente indirizzati principalmente alla sicurezza strutturale e sismica delle costruzioni.

**Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) per edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento<sup>(i)</sup>, strutture ricettive; per altri interventi, costruzioni e opere non ricompresi nella Tabella B.**

Rif.	intervento	V = volume <sup>(ii)</sup> (m <sup>3</sup> )	autorizzazione sismica (art. 11) <sup>(iii)</sup>	controllo a campione (art.13)
A	1. nuova costruzione	V ≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 1.500	480	150
	2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione	1.500 < V ≤ 3.000	600	200
		3.000 < V ≤ 5.000	800	300
		V > 5.000	1.000	400
B	1. altri interventi di adeguamento		400	150
	2. intervento di miglioramento			
C	1. riparazione e intervento locale		360	120

	<p>2. intervento locale riguardante esclusivamente<sup>iv</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collegamenti elementi strutturali prefabbricati;</li> <li>• ancoraggi tamponature prefabbricate;</li> <li>• inserimento catene;</li> </ul>		0	0
D <sup>v</sup>	<p>1. opere e costruzioni ordinarie non valutabili a volume quali muri di sostegno di altezza<sup>(vi)</sup> non superiore a 5 m, torri e tralici di altezza ≤ 20 m, ponti mono campata di luce ≤ 10 m:</p> <p>a) nuova costruzione, intervento di adeguamento, intervento di miglioramento</p>		480	150
	<p>b) riparazione e intervento locale</p>		360	120
	<p>2. altre opere e costruzioni non valutabili a volume non ricomprese nel punto 1.</p>		2X importo intervento indicato ai punti a) e b)	
E	1. varianti sostanziali <sup>(vii)</sup>		0,50X rimborso corrisposto per il progetto originario	
F	1. varianti non sostanziali		0	0
G	1. proroga validità titolo abilitativo sismico <sup>(viii)</sup>		100	50
H	1. progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, art. 11, c.2 lett.b)		2X rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	
I	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) <sup>(vii)</sup>		0	0
L	1. interventi inseriti nei piani per la		0	0

	ricostruzione in seguito ad eventi sismici			
--	--	--	--	--

**Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) – Edifici a prevalente uso commerciale, industriale e artigianale; edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico<sup>ix</sup>.**

Rif.	intervento	V = volume <sup>(ii)</sup> (m <sup>3</sup> )	autorizzazione sismica (art. 11) <sup>(iii)</sup>	deposito in zone a bassa sismicità (art.13)
A	1. nuova costruzione 2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione	≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 3.000	480	150
		3.000 < V ≤ 6.000	600	200
		6.000 < V < 10.000	800	300
		> 10.000	1.000	400
B	1. altri interventi di adeguamento 2. interventi di miglioramento		400	150
C	1. riparazione o intervento locale		360	120
	2. intervento locale riguardante esclusivamente: • collegamenti elementi strutturali prefabbricati; • ancoraggi tamponature prefabbricate; • inserimento catene;		0	0
D	1. varianti sostanziali <sup>(vi)</sup>		0,50X rimborso corrisposto per il progetto originario	
E	1. varianti non sostanziali		0	0
F	1. proroga validità titolo abilitativo sismico <sup>(vii)</sup>		100	50
G	1. progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, art. 11, c.2 lett.b)		2X rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	

H	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI) <sup>(vi)</sup>		0	0
I	1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		0	0

Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nelle tabelle A e B nell'intervento principale si intendono compresi:

- modesti interventi locali funzionalmente connessi all'intervento principale;
- eventuali pertinenze, come definite nell'allegato II alla DGR 922 del 28/06/2017 ("*Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.*"), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 2272 del 2016);

Il rimborso è dovuto per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US)<sup>2</sup> differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

Nelle zone a bassa sismicità (zona sismica 3) il rimborso forfettario dovuto per gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica specificati all'art. 10, c. 2 della L.R. n. 19 del 2008, sono quelli indicati nella colonna "autorizzazione sismica".

#### **Modalità di versamento del rimborso forfettario**

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

- 1) La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.
- 2) L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
- 3) Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.
- 4) Per la definizione delle US si rimanda al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 e alla Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 2009.

Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n.367409, codice IBAN IT18C076010240000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

Le modalità di versamento dei rimborsi per le strutture tecniche comunali sono definite e pubblicate dalle stesse strutture nei loro siti web.

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato alla Regione Emilia-Romagna, ovvero l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale" di seguito allegato.

Con riferimento alle istanze di autorizzazione riguardanti interventi da realizzare in zona a bassa sismicità, qualora la Struttura competente in materia sismica, una volta effettuata l'istruttoria, valuti che per la stessa pratica non era necessaria l'autorizzazione preventiva, il progetto esecutivo riguardante le strutture verrà considerato a deposito e facente parte del campione da controllare, ed il rimborso è dovuto per la differenza tra le due fattispecie.



Modulo \_ Richiesta rimborso (da presentare in carta semplice)

**Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli**  
**Regione Emilia-Romagna**  
**viale della Fiera, 8**  
**40127 Bologna**

**Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale**  
 (ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.)

**Con riferimento alla pratica sismica n° \_\_\_\_\_, prot. Gen. \_\_\_\_\_,**  
**in data \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_**

Il/La sottoscritto/a COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ recapito e-mail \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

con riferimento alla pratica sismica in oggetto specificata, relativa a lavori di \_\_\_\_\_

intestata a \_\_\_\_\_

(compilare se l'intestatario della pratica sismica è persona diversa dal richiedente)

Codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ recapito e-mail \_\_\_\_\_

da effettuarsi/effettuati in Comune di \_\_\_\_\_,

località \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Int \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

**chiede**

il rimborso delle spese istruttorie per l'importo di Euro \_\_\_\_\_

effettuato da \_\_\_\_\_, erroneamente versate sul c/c postale n.367409

(intestato alla Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta regionale), oppure

in quanto\*:  l'importo è dovuto ad altra Struttura tecnica territorialmente competente in materia sismica;

\* Barrare la casella corrispondente al caso

- l'importo di cui si chiede il rimborso eccede la cifra dovuta per l'istruttoria della pratica;  
 altro

La suddetta somma dovrà essere versata con:

- ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE al soggetto sopraindicato che ha effettuato il versamento  
 BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato al soggetto sopraindicato che ha effettuato il versamento

Nome/Cognome \_\_\_\_\_

BANCA \_\_\_\_\_

AGENZIA/FILIALE \_\_\_\_\_

PAESE	Cin eur	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE

Si allegano alla presente\*:

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> | bollettino in originale del versamento di rimborso forfettario effettuato se questo è stato versato sul c/c postale,<br><input type="checkbox"/> dati relativi al versamento se questo è stato effettuato con bonifico bancario;   |
| 2. | <input type="checkbox"/> | nulla osta al rimborso del Responsabile della Struttura tecnica territorialmente competente in materia sismica (nel caso di richiesta di autorizzazione sismica),<br><input type="checkbox"/> nulla osta al rimborso del SUE / SUAP del Comune presso il quale è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture (in caso di deposito del progetto). |

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

MODALITA' DI RIMBORSO: **se non specificato o con coordinate bancarie incomplete o errate il pagamento verrà effettuato con assegno circolare; l'assegno circolare non può essere emesso a favore di Società; il conto corrente deve essere intestato o cointestato al beneficiario.**

MUR A.19/D.19 – Nulla Osta

	<p><b>Sue Suap del Comune di [REDACTED] /</b>  <b>Struttura Tecnica competente in materia sismica</b>  [REDACTED]</p>
---	---

A [REDACTED]  
e p.c.  
**Regione Emilia-Romagna**  
**Servizio Geologico Sismico dei Suoli**  
Viale della Fiera,8  
40127 Bologna  
[segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**Oggetto: Nulla Osta alla Richiesta di Rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale (art.20 comma 6 L.R.19/2008)**

Pratica sismica n° [REDACTED], prot. Gen. [REDACTED], in data [REDACTED]
Committente [REDACTED]
Lavori di [REDACTED]
Comune di [REDACTED] Provincia di [REDACTED]
Località [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED]
Foglio [REDACTED] mappale [REDACTED]

In riferimento alla nota assunta a protocollo n. [REDACTED] in data [REDACTED] presentata dal/dalla, Sig.re/ra [REDACTED], relativamente alla richiesta di rimborso per la pratica in oggetto, di importo di € [REDACTED], per il versamento delle spese di istruttoria erroneamente versate sul conto n.367409 intestato alla Regione Emilia-Romagna in data [REDACTED], si dichiara che:

*(scegliere la casistica opportuna cancellando ciò che non è di pertinenza)*

- l'importo è dovuto al/alla [REDACTED] in qualità di struttura tecnica territorialmente competente in materia sismica;
- l'importo di cui si chiede il rimborso eccede la cifra dovuta per l'istruttoria della pratica *(specificare la motivazione)*
- altro [REDACTED]

Pertanto, lo scrivente Servizio verificata la documentazione agli atti rilascia il

**Nulla Osta**

al rimborso di importo di € [REDACTED] ( [REDACTED] importo in lettere):

[REDACTED] li [REDACTED]

Il Responsabile del Servizio

[REDACTED]

(timbro e firma)

- 
- (i) DM 17 gennaio 2018 “*Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”*” Tav. 3.1.II .
- (ii) Allegato II “*Definizioni Tecniche Uniformi DTU*” all’Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli art. 2-BIS e 12 della L.R. n. 15/2013 approvato con D.G.R. n.922 del 2017:
26. Volume totale o volumetria complessiva: volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
16. Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.
34. Altezza lorda: differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l’altezza virtuale.
- Nel caso dell’intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione, il volume totale da considerare è dato dal volume totale della costruzione da progetto ossia dal volume risultante della costruzione esistente a cui si aggiunge il volume dell’ampliamento e/o della sopraelevazione.
- (iii) L’autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori è prevista, anche nei Comuni classificati nelle zone sismiche 3 a bassa sismicità, per gli interventi individuati dalle lettere a), b), c), d), comma 2 dell’art.11 della LR 19/2008.
- (iv) Nel caso in cui siano presenti nel progetto entrambi gli interventi descritti alle voci C.1 e C.2 è dovuto il rimborso corrispondente alla voce C.1.
- (v) Le indicazioni relative alle opere e costruzioni non valutabili a volume si applicano anche nel caso in cui interessino gli edifici della Tabella B.
- (vi) Altezza valutata dallo spiccato della fondazione.
- (vii) D.G.R. 2272/2016 e s.m.i. “*Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008*”.
- (viii) Art. 11, comma 5 della L.R. n. 19 del 2008 “*Anteriormente alla scadenza, la validità dell’autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell’interessato*”.
- (ix) Nelle destinazioni miste la prevalenza è valutata in termini di volume.
- (x) Modulo MUR A.19/D.19 – Nulla Osta.